

DIRITTO COMMERCIALE

NB: “*ex lege*” → *significa secondo la legge, in forma di legge.*

All'interno del diritto privato (cioè *codice civile e leggi speciali*) è possibile individuare ed isolare un articolato ed organico complesso di norme riferite all'imprenditore.

Imprenditore, cioè colui che esercita professionalmente attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Ad oggi nel nostro, come negli altri sistemi ad economia libera e nell'epoca attuale, il fenomeno imprenditoriale costituisce perciò l'asse portante dello sviluppo economico e del processo di razionale utilizzazione delle risorse produttive per il miglioramento del benessere materiale della collettività.

Gli imprenditori sono assoggettati a un particolare statuto professionale fonte di diritti e di obblighi peculiari e diversi da quelli riconosciuti o imposti a chi imprenditore non è. Statuto che risponde al fine unitario di rendere razionale ed efficiente il funzionamento delle singole imprese e del sistema imprenditoriale nel suo complesso. Nell'interesse diretto ed immediato di quanti entrano in rapporti di affari con le imprese ed in primo luogo dei creditori delle stesse, ma altresì e di riflesso nel più generale interesse ad un ordinato e corretto funzionamento dell'economia di mercato.

Il **diritto commerciale**, è quella parte di diritto privato che riguarda gli imprenditori, la loro attività che svolgono, cioè ciò che fanno, e tutto il contesto in cui operano (atti di impresa).

Quindi, possiamo definire il diritto commerciale, come una “specificazione” del diritto privato.
es. quando c'è una cessione di un'impresa, non possiamo solo basarci sul diritto privato, ma anche considerare quello commerciale. Dopo una cessione vi è l'iscrizione nel registro delle imprese, ma con diritto privato vediamo anche che c'è un trasferimento di crediti e debiti ecc.

È un'insieme di regole e di norme dedicate alla figura dell'imprenditore, ciò che l'imprenditore fa e anche tutto l'ambito, il contesto, la struttura che supporta la figura dell'imprenditore (regole complesse..).

Queste regole cercano di far andare a coincidere, combinare diversi interessi, di diversi soggetti. Trovare regole che vadano a tutelare tutti i protagonisti di un mercato (capitalisti, lavoratori, finanziatori, imprenditori, ecc.). Ogni soggetto è portatore di interessi tra loro molto diversi e il tentativo è quello di combinarli tutti e di tutelarli.

Da comprendersi sono tutte le imprese (industriali, bancarie, assicurative, ecc.) ad eccezione di quelle agricole (come vediamo dall'art. 2195 c.c. che funge da norma delimitativa delle attività giuridicamente commerciali).

Tutti gli imprenditori (e non solo quelli commerciali) sono sottoposti ad uno speciale statuto professionale, sia pure meno ampio di quello dettato per gli imprenditori commerciali.

Un ulteriore elemento di complessità ... gli interessi nel tempo e nello spazio si evolvono.

Es. Pensiamo agli interessi di imprenditori e lavoratori negli anni '50 sono diversi oggi.

Infatti vengono anche denominati “Interessi a geometria variabile”.

Un ulteriore complicazione è data dal fatto che non abbiamo un'unica fonte normativa a cui riferirci.

Ci sono diverse fonti da combinare come i “*Testi Unici*”, leggi speciali (dedicate a uno specifico argomento), ecc.

Complesso anche perché da sempre il diritto commerciale ha una “vocazione” ultra-nazionale, e quindi dovremo tenere in considerazione non solo le regole interne (*all'ordinamento italiano*), ma anche fuori. Norme comunitarie ... uniformare il più possibile la normativa dei paesi membri dell'UE, per garantire certe fonti uguali per tutti i cittadini UE.

Non solo fonti legislative, ma anche regolamenti (es. in diritto societario (CONSOB)).

I caratteri fondamentali del diritto commerciale, quali differiscono dalle altre parti del diritto privato, sono:

- a) Il carattere di **diritto speciale**, in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri ed unitari principi ispiratori;
- b) Il carattere di diritto tendente **all'uniformità internazionale**, per la sostanziale identità delle esigenze giuridiche della vita economica in tutti i paesi ad economia di mercato e la progressiva liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali che contraddistingue la moderna civiltà industriale e l'attuale epoca della globalizzazione.

Evoluzione storica del diritto commerciale (è stata molto graduale);

L'origine del diritto commerciale lo si fa risalire al basso medioevo (12°sec). Questo non vuol dire che prima non ci fossero gli scambi commerciali, ma non esisteva un impianto di norme dedicato a quella situazione (No regolamentazione completa e compatta).

Diamo le origini al *basso medioevo* perché ci fu una trasformazione da un sistema feudale a quello delle città.

Gli scambi con l'esterno esistevano ma solo e soltanto diretti a ottenere dei prodotti che altrimenti non potevano essere ritrovati all'interno del feudo e che erano essenziali per la sopravvivenza, per la vita dei suoi abitanti (es. pensiamo al sale che serviva per conservare i cibi), scambi che avvenivano per lo più tramite il "baratto".

Sistema basato sulle città vede una delle **attività** più importanti proprio il **commercio** e la figura che assume un'importanza molto rilevante è la figura del **mercante**, cioè colui che fa dello scambio la sua attività, non basato ai fini della sopravvivenza ma cerca di effettuare gli scambi per ottenere **un'utilità**, un profitto.

Il quadro normativo di allora, però, risultò insufficiente per tutelare questa nuova attitudine agli scambi commerciali.

Per la difesa dei propri interessi artigiani e mercanti (ruolo centrale, decisivo anche dal punto di vista socio-politico) si organizzavano in seno al Comune su base associativa e diedero vita alle diverse Corporazioni di Arti e Mestieri (poteri disciplinari sugli iscritti). Proprio in questo contesto politico e sociale nasce il diritto commerciale, che serviva per disciplinare diversamente gli *usi mercantili* dal diritto comune dell'epoca.

Applicarono regole da utilizzare negli scambi commerciali.

La soluzione delle controversie tra i mercanti è affidata ai *consoli*, formati in seno alle rispettive corporazioni, *che decidono in modo celere e sommario secondo regole consuetudinarie ispirate all'equità, alla tutela del credito, allo svincolo delle contrattazioni dalle rigide forme del diritto comune, al rigore nell'adempimento delle obbligazioni contratte.*

Via, via che si accresce il peso economico e politico del ceto mercantile nella società comunale, la loro applicazione viene progressivamente estesa, anche a tutti coloro che non sono iscritti nei ruoli delle corporazioni.

Si forma, si sviluppa e si consolida in tal modo il "*ius mercatorum*" cioè il diritto professionale dei mercanti distinto e contrapposto rispetto al *ius civile*.

Un diritto che veniva definito **speciale** perché creato dai mercanti e gestito da egli stessi (anche nella sua applicazione).

Tutte queste regole sono fondamentalmente incentrate sullo scambio. ("Su commessa = Su richiesta")

L'"embrione" (abbozzo) del nostro attuale diritto commerciale arriva da quell'epoca ... ovviamente nel tempo vi sono state molte modifiche.

- Il diritto commerciale delle origini lo si poteva già vedere come *diritto speciale*, perché dotato di proprie fonti (Statuti mercantili) e di propri organi di giustizia, distinti e separati rispetto a quelli su cui si fonda il diritto comune (*Specialità formale*). Basato su regole e principi (scambi, ecc) e che caratterizzano sia la

disciplina dei singoli atti mercantili e sia la disciplina dell'attività mercantile globalmente considerata (specialità Sostanziale).

- Diritto che si può anche definire "diritto di classe" in quanto espressione dello stesso ceto mercantile e della sua autonomia corporativa.

3. Il diritto degli atti di commercio e dei commercianti

Periodo mercantilista: La formazione in Europa degli Stati monarchici a base nazionale o regionale (maggiormente scenario europeo) e l'affermarsi della politica interventista dello Stato nella vita economica segnano la fine dell'autonomia normativa delle corporazioni mercantili. Il diritto commerciale diventa diritto *statale e nazionale*. L'attività economica è vista come strumento di accrescimento della potenza dello Stato e di espansione coloniale. Proprio in questi contesti che compaiono i prototipi della moderna *società per azioni*.

Siamo anche nel periodo delle grandi scoperte geografiche. Pensiamo alle VOC, in funzione ai finanziamenti spedizioni oltre oceano. L'obiettivo era finanziare delle spedizioni troppo costose e rischiose ma queste senza che il rischio gravasse interamente sui partecipanti, cioè su coloro che partecipavano (principio della responsabilità limitata dei soci e della divisione del capitale in azioni).

In questa fase c'è una sempre maggiore progressiva riduzione della centralità dei mercanti dovuta proprio alla potenza accentrativa di queste monarchie. In questa situazione l'obiettivo, da una parte dei sovrani e dall'altra dei mercanti, è quello di riuscire a conquistare nuove terre.. approvvigionamento (grazie a prodotti nuovi, sconosciuti) e sia come mercato di sbocco di prodotti già esistenti.

Seguendo il prototipo realizzato in Francia (codificazioni Napoleoniche, regole fatte attraverso norme, in particolare esistevano diversi codici da applicare a diversi ambiti), anche **l'Italia** adottò questa codificazione emanando **due distinti codici** di diritto privato:

- il **Codice Civile (1865)** – regolazione dei rapporti civili (relazioni tra privati);
- il **Codice di Commercio (1865, ma sostituito nel 1882)** – Insieme di regole da applicare ogni talvolta che si verificano degli atti di commercio e alle attività dei commercianti (scambi..) (SISTEMA OGGETTIVO).

In questi anni, però, vi è un altro passo: Siamo nel periodo delle grandi rivoluzioni, come quella francese ma anche industriale. Avvenimenti che cambiano radicalmente tantissimi aspetti della vita di allora. Vediamo che le corporazioni cominciano a sparire e con queste anche i mercanti.

Si ampliano i settori della vita economica regolati dal diritto commerciale e si generalizza l'ambito di applicazione dei suoi istituti. Per "*commercianti*" si intendono tutti coloro che "esercitano atti di commercio per professione abituale e le società commerciali".

Vi è anche come risultato di sottoporre ad un particolare statuto professione dell'attività chiunque operi abitualmente nel campo della produzione della distribuzione (come pubblicità, tenuta dei libri contabili, fallimento). Le uniche eccezioni sono rappresentate dagli artigiani e dagli agricoltori (vengono esclusi, in generale, gli enti pubblici che non possono acquistare la qualità di commercianti, ma rimangono ugualmente assoggettati alle leggi commerciali per gli atti di commercio compiuti).

Il sistema del Codice di Commercio favorisce la rapida conclusione dei contratti, tutela il credito e la circolazione dei beni (sottoposti tutti gli atti elencati all'art. 3-4 del c. di comm.).

Il diritto privato delle imprese

La doppia codificazione adottata negli anni '80 dell'800, vedeva sicuramente alcuni vantaggi per la specificità, ma anche problemi di coordinamento di questi due sistemi di regole, tanto che nel **1942** (riforma legislativa), in Italia, è stata fatta la scelta di unificare questi due codici in uno solo, creando l'attuale (seppure con modificazioni, integrazioni, ecc.) **Codice Civile** (*dove è confluito il codice di commercio all'interno*).

La differenza fondamentale, e un po' peculiare che ha seguito questa scelta, è l'oggetto delle regole. Sul piano sostanziale, possiamo vedere tre dati salienti dell'attuale codice:

- I) Scompare la categoria degli atti di commercio e la disciplina delle attività commerciali è riorganizzata intorno alla figura dell' *imprenditore commerciale*, che sostituisce quella del commerciante. (organismi fondati sul capitale e sul lavoro: le *imprese*).
- II) È superata la radicale contrapposizione tra industria e commercio da un lato ed agricoltura ed artigianato dall'altro (nonché quella fra operatori economici privati e pubblici).
Legislatore sostituisce la nozione di **commerciante** con quella di **imprenditore commerciale** (**art. 2195c.c.**). Assoggettare ad un minimo di disciplina uniforme ogni attività d'impresa.
- III) Unificazione del diritto delle obbligazioni e dei contratti.

Capitolo Primo – L'imprenditore

Una parte del c.c. (in particolare il libro V) è dedicato alla figura dell' *imprenditore*.
Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell'imprenditore, del quale il legislatore dà una definizione generale nell'art. 2082 c.c.0

La nozione di imprenditore ha diversi punti di vista (ci sono diverse definizioni).

È un concetto prima di tutto **economico**.

In ambito **giuridico** dobbiamo identificare un soggetto a cui andare ad applicare determinate regole..
dobbiamo identificarlo in modo simile preciso..

Giuridicamente un imprenditore sarà colui che rispetta determinate condizioni, caratteristiche..

Il c.c. distingue infatti diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a 3 criteri di selezione, operanti su piani diversi:

- a) L'**oggetto** dell'impresa, che determina la distinzione fra *imprenditore agricolo* (art.2135) e *l'imprenditore commerciale* (art.2195);
- b) La **dimensione** dell'impresa, che serve ad enucleare la figura del *piccolo imprenditore* (art. 2083) e quella dell' *imprenditore medio - grande*.
- c) La **natura** del soggetto che esercita l'impresa, che determina la tripartizione legislativa fra *impresa individuale*, impresa costituita in forma di *società* ed *impresa pubblica*.

Il c.c. detta innanzitutto un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori e sono le norme che fanno riferimento all'imprenditore o all'impresa senza ulteriori specificazioni. È questo lo **statuto generale dell'imprenditore** che comprende parte della disciplina dell' *azienda* (artt. 2555-2562 c.c.) e dei *segni distintivi* (artt. 2563-2574), la disciplina della *concorrenza* e dei *consorzi* (art.2595-2620 c.c.) e alcune disposizioni speciali in tema di contratti sparse nel 4° libro del c.c. Esiste anche uno statuto specifico dell'imprenditore commerciale.

Rientrano nello statuto tipico dell'imprenditore commerciale: l' *iscrizione nel registro delle imprese* (art. 2188-2202) con effetti di *pubblicità legale*; la *disciplina della rappresentanza commerciale* (art.2203-2213), le *scritture contabili* (artt. 2214-2220), il *fallimento*, le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

Imprenditore agricolo e piccolo imprenditore anche *commerciale* sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dall'assoggettamento alle procedure concorsuali dell'imprenditore commerciale, mentre l'iscrizione nel registro delle imprese è stata oggi estesa anche a tali imprenditori, sia pure con rilievo diverso per l'imprenditore agricolo e per il piccolo imprenditore.

Le società diverse dalla società semplice (definite **società commerciali**) sono tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, con effetti di pubblicità legale, anche se l'attività esercitata *non è commerciale* (art. 2200).

Con la riforma del diritto fallimentare del 2006 è invece stata soppressa la regola per cui le società non potevano essere mai considerate piccoli imprenditori (prima imprese sempre esposte al fallimento se

esercitavano attività commerciale).

Gli **enti pubblici** che esercitano *impresa commerciale* non sono, in ogni caso, mai esposti al fallimento.

Def. **Imprenditore**: art. 2082 c.c. → “È imprenditore chi esercita **professionalmente** (4) **un'attività**(1) **economica**(2) **organizzata** al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. (schema quad)

La figura dell'imprenditore, sappiamo, che si può identificare in tantissime definizioni.

La nozione ci richiama al concetto economico, ma noi lo analizzeremo dal punto di vista giuridico.

I **requisiti minimi necessari e sufficienti** che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto alla c.d. *disciplina dell'imprenditore*. Nell'art. 2082 il legislatore ha fissato questi requisiti necessari per l'acquisto della qualità di imprenditore.

- (1) → **Attività** → (*escludo che sia un*) non è mero godimento di beni, cioè non mi limito a godere dei frutti di un bene, ma faccio qualcosa (*es. un immobile che concedo in locazione, godo solo dei frutti di questo bene che è il corrispettivo, fitto*).
Serie coordinata di azioni/atti concatenati tra di loro. (attività è organizzata)
- Questa attività è **economica** (2) → in senso stretto → cioè **l'attività deve essere tendenzialmente volta a coprire i costi con i ricavi** (*cioè il pareggio di bilancio, ne utile ne perdita*).
Il legislatore non ha individuato lo scopo di lucro, ma l'economicità.
L'attività economica è condotta da **metodo economico** quando è configurata, organizzata in modo che, tendenzialmente, i ricavi riescano a coprire i costi sostenuti per produrre quei beni/servizi (nel lungo periodo) cioè attività è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati (*produzione ricchezza*) (per riuscire a individuare una categoria, un gruppo di soggetti il più ampio possibile).
(NO IMPRENDITORE →) Da questo gruppo ha scelto di escludere soltanto coloro che svolgono una attività sistematicamente, in cui i ricavi sono inferiori ai costi, cioè producono beni e servizi con un prezzo inferiore (*prezzo politico*), e talvolta erogando il bene o servizio gratuitamente rispetto al costo che è servito per produrlo (*beneficienza, assistenza, ecc., a cui non importa uguagliare costi = ricavi*). Invece, il soggetto che gestisce questi servizi con metodo economico (*es. mensa, ospedale ecc.*) può considerarsi imprenditore.
Se **l'attività** è configurata in modo da arrivare al **pareggio di bilancio** allora come detto **parliamo di imprenditore** (autosufficienza economica). Ovviamente nella maggior parte dei casi l'imprenditore mira ad avere un profitto.

L'**economicità** nel 2082c.c. è richiesta, quindi, in aggiunta allo scopo produttivo dell'attività ed al concetto di “attività economica”. Non intendiamo il **solo fine produttivo**, ma anche il metodo/modo in cui è svolta.

- **Organizzata** (3) → coordinare diversi fattori/elementi, per lo svolgimento attività d'impresa, che possono essere diversi.
Sostanzialmente possiamo ricondurci a due elementi:
 - **lavoro** (proprio, subordinato, ecc.);
 - **capitale** (mezzo finanziario, ciò che io compro con il denaro ecc.)

Nello svolgimento della funzione intermediaria, fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda, l'imprenditore *coordina organizza e decide* il processo produttivo (funzione organizzativa) assumendo su di sé il rischio relativo (cioè che i costi non siano coperti dai ricavi conseguiti → **rischio d'impresa**). L'esposizione al rischio di impresa giustifica poi il potere dell'imprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima acquisizione da parte dello stesso dell'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi (**profitto**).

L'imprenditore quindi coordina diversi elementi.

Ci deve essere una **etero - organizzazione**.

Ci si chiede se si possa parlare d'impresa anche quando il processo produttivo si fonda *esclusivamente* sul lavoro personale del soggetto agente. Quando cioè non vengono utilizzati (direttamente/indirettamente) né lavoro altrui né capitali e perciò faccia **difetto** la c.d. **eteroorganizzazione**.

Questo problema si può vedere, ad es., quando parliamo del settore di produzione di servizi. Gli operatori economici, sia *pure piccoli*, non si possono definire imprenditori, perché la semplice organizzazione del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di **eteroorganizzazione** deve negarsi l'esistenza di impresa, sia pure piccola.

Quindi, dal punto di vista astratto (generale) il soggetto che utilizza solo un fattore (es. proprio lavoro) non può essere considerato imprenditore, ma fattore (lavoratore) autonomo.

Nel momento in cui ha un automezzo, ha un'organizzazione del proprio lavoro, potremmo già vederlo come un imprenditore. Anche se nella realtà non è così facile individuarlo; per questo bisogna effettuare distinzione tra i diversi lavoratori.

Se ci limitiamo all'art. 2083 vediamo che sarebbe da considerarsi imprenditore anche chi si limita ad organizzare il proprio lavoro, ecc. e quindi il lavoratore autonomo sembrerebbe rientrare nella definizione di imprenditore (tesi di Bigiavi). Solamente che questa tesi non è stata condivisa da tutti. (Piccola impresa = organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari).

Comunque, un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza si avrà semplicemente lavoro autonomo non imprenditoriale.

- **Professionale** (4) → è un opposto di *occasionale*; cioè l'attività deve essere svolta abitualmente, non una volta e basta o saltuariamente ma con una certa **continuità** (fattore importante).

In questo caso, non dobbiamo intendere questo termine come significato di svolgere in modo corretto, professionale, con competenza ecc.

Le attività stagionali o cicliche sono considerate attività d'impresa (es. stabilimento balneare), perché è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività.

Ovviamente professionalità non implica che quella di impresa sia l'attività unica o principale. E' imprenditore anche, ad es., il professore che nel contempo gestisce un negozio.

Attività a cui soggetto dedica una parte molto marginale del proprio lavoro deve essere ugualmente un'attività d'impresa.

Professionalità che si accerta in base ad indici esteriori ed oggettivi.

Economicità, Organizzazione, professionalità → (specifiche modalità di svolgimento)

→ *Lo svolgimento di un affare isolato può essere considerato un'attività d'impresa?*

- Nella maggior parte dei casi no; es. operazione di acquisto e rivendita di merci non è un'attività vera e propria. no continuità, professionalità ... però nella pratica dipende dall'esperienza.

(es. la **costruzione di un edificio** è considerata una **attività** ma vi sono tante operazioni connesse tra di loro, in cui questo affare non possiamo proprio considerarlo isolato, ci sono fattori ecc. collegati tra di loro che ci fa pensare a una attività d'impresa. Operazione ampia, complessa, risultato complesso, organizzata atti concatenati tra di loro. Possiamo qualificare il soggetto come imprenditore in questo caso).

- **Scambio produzione di beni e servizi** (5): è imprenditore è colui che va a produrre o in alternativa a scambiare beni o servizi. (**specifico scopo**)

Domanda: Ma questa attività di scambio di beni e servizi deve implicitamente essere collegata / destinata al mercato? Cioè produco beni al fine di cederli a qualcuno? Producono servizi per cederli a qualcun altro?

Impresa per conto proprio → AUTOCONSUMO DELL'IMPRENDITORE

Il dubbio è: possiamo considerarla attività d'impresa o no? E' l'aspetto più discusso nella dottrina e troviamo tante impostazioni di questo pensiero:

-Per alcuni è comunque attività d'impresa – quindi imprenditore – in fondo all'art. 2082 non mi dice produzione beni e servizi destinati al mercato, non è richiesto, non è una caratteristica che si richiede, per cui possiamo dire che attività è comunque di impresa.

-Per altri, assolutamente non lo è perché riconoscono che l'art. non lo riconosce, ma la destinazione al mercato è implicita, se andiamo a vedere sotto l'aspetto (il requisito) della economicità.

Ci si chiede se questi requisiti siano sufficienti, o se siano necessari altri requisiti (*anche se non enunciati espressamente*), come:

- a) l'intento dell'imprenditore di ricavare un profitto dall'esercizio dell'impresa (*c.d. scopo di lucro*);
- b) la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti;
- c) la liceità dell'attività svolta.

I requisiti posti dall'art.2082 sono i requisiti rilevanti ai fini della *nozione civilistica* di imprenditore.

L'attività produttiva

L'impresa è attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. E' *attività produttiva* anche l'attività di scambio in quanto volta ad incrementare l'utilità dei beni spostandoli nel tempo e/o nello spazio (irrilevante la natura dei beni/servizi prodotti).

E' impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa.

Al contrario, l'attività *di mero godimento* non la si può considerare impresa poiché non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi (es. proprietario fondo agricolo che destina il suo terreno alla coltivazione, l'amministrazione del proprio patrimonio, ecc.).

Gli atti di investimento, di speculazione e di finanziamento, quando siano coordinati in serie in modo da configurare un'attività unitaria, possono dar vita ad impresa (commerciale); sempre se ricorrono gli altri requisiti dell'organizzazione e della professionalità.

Infatti si intendono *imprese commerciali* le società di investimento, le società finanziarie. Vengono considerate imprese commerciali anche le *holdings pure*, cioè società che hanno per oggetto esclusivo l'acquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre società (finalità di direzione, coordinamento, finanziamento della loro attività → gruppo di società).

L'organizzazione

La funzione organizzativa dell'imprenditore si concretizza tipicamente nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali (attività organizzata; quando legislatore parla di lavoro e organizzazione lavoro impresa, quando definisce azienda come complesso dei beni).

Dobbiamo capire ciò che è **essenziale** affinché una data attività produttiva possa dirsi organizzata in forma d'impresa.

Sappiamo che ciò che qualifica l'impresa è l'utilizzazione di fattori produttivi ed il loro coordinamento da parte dell'imprenditore per un fine produttivo.

Attività d'impresa a scopo di lucro

Lo scopo di lucro è requisito essenziale dell'attività d'impresa? Cioè se manca questo requisito, ma tutti i requisiti elencati al art.2082 sono presenti, si deve negare la qualità di imprenditore oppure no?

No, se intendiamo come scopo **lucrativo** il movente psicologico dell'imprenditore (**lucro soggettivo**). Deve fondarsi su dati esteriori ed oggettivi. Non si può far dipendere dal movente e dalle variabili intenzioni di chi opera sul mercato.

Si riconosce che **essenziale** è solo che l'attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative (**lucro oggettivo**).

La **nozione** di **imprenditore** è "**nozione unitaria**", comprensiva sia dell'impresa privata sia dell'impresa pubblica (art. 2093) (REQUISITO ESSENZIALE: *solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori*).

E' vero che lo scopo di lucro caratterizza il contratto di società. Le società sono tenute ad operare con metodo lucrativo e nel duplice senso che l'attività d'impresa deve essere rivolta al conseguimento di utili (lucro oggettivo) e che l'utile deve essere distribuito ai soci (lucro soggettivo).

Società sono però anche le società **cooperative**, la cui attività di impresa è caratterizzata dallo **scopo mutualistico**. E l'impresa **mutualistica** è rivolta a realizzare un vantaggio patrimoniale dei soci in quanto tendenzialmente opera per fornire beni, o servizi od occasioni di lavoro **direttamente** ai membri dell'organizzazione **a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato**.

Imprese **sociali** (d.lgs.2006) a cui è fatto esplicito **divieto** di distribuire utili in qualsiasi forma a soci, amministratori, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Nel contempo, però, si richiede pur sempre che essere svolgano un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Il problema dell'impresa illecita

Parliamo di attività/impresa **illecita** si intende, oltre che immorale, ma anche una attività definita "mafiosa", al servizio di un disegno criminale. Es. attività di ristorazione per riciclare denaro.

Ci si chiede se la qualità d'imprenditore possa essere riconosciuta quando l'attività svolta è **illecita**, cioè contraria a nome imperative, al buon costume o all'ordine pubblico (es. contrabbando sigarette, smercio droga, ecc. (impresa immorale) Anche una banca che esercita **senza autorizzazione** della Banca d'Italia è attività illecita (impresa illegale)). mancato rispetto di una o più disposizioni di legge.

Ovviamente questi soggetti non avranno una protezione giuridica (e anche chi entra in rapporti di affari con questi), anzi saranno repressi e sanzionati.

E' certamente illecito e nullo il contratto con cui il fabbricante di droga acquista la materia prima necessaria. Ma **leciti e validi** devono invece ritenersi i contratti che lo stesso stipula con i terzi del tutto ignari.

In conclusione anche chi esercita un'attività commerciale illecita è imprenditore ed in quanto imprenditore commerciale potrà **fallire** al pari di tutti gli altri imprenditori commerciali.

Impresa e professioni intellettuali:

Esistono attività produttive per le quali la qualifica di imprenditore è **esclusa** in via di principio dal legislatore (caso delle professioni **intellettuali**, es. avvocati, notai ecc.), perché i servizi da loro offerti non sono veri e propri servizi citati dal art. 2082.

E' un'attività economica? Sì. Possiamo anche scorgere l'attività di lucro, però è proprio il legislatore che ha deciso di non includere questi soggetti nella definizione di imprenditore.

I liberi professionisti diventano imprenditori **solo se** ed in quanto la professione intellettuale è esplicita nell'ambito di **altra attività** di per sé qualificabile come impresa. E' il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera (2 distinte attività).

Es. il farmacista si può considerare imprenditore commerciale, sebbene qualificato come professionista intellettuale, egli ha come oggetto prevalente dell'attività del farmacista quella della vendita al pubblico di specialità farmaceutiche acquistate presso le case produttrici.

Professioni **protette** e professioni **non protette**.

Protette → professioni per lo cui esercizio è necessaria l'appartenenza a un albo, un ordine, un registro; (es. dottore commercialisti, avvocati, medici ecc.). Certo controllo sugli scritti. Modo conforme alla legge ecc. Regole fatte in modo che l'imprenditore debba svolgere la sua attività in modo corretto. Per le professioni **protette** questa tutela è garantita da questi ordini, albi perché per l'accesso ad essi viene richiesta una certa preparazione, titoli di studio o nella maggioranza dei casi anche una prova/test delle conoscenze, al superamento del quale si accede appunto a questo ordine.

Impongono un aggiornamento professionale ecc e quindi vigono su correttezza, professionalità dei propri iscritti. Disciplina concorrenza è stata estesa anche ai professionisti.

Capitolo Secondo – Le categorie di imprenditori

Esistono diverse categorie di imprenditore.

Il codice distingue due categorie di imprenditori in base **all'oggetto** dell'attività: l'imprenditore **agricolo** (art.2135) e l'imprenditore **commerciale** (art.2195).

Distinguiamo gli imprenditori in base a diversi criteri (Tipo di attività svolta dall'imprenditore, la dimensione e la natura dell'attività svolta).

1. Tipo di attività svolta dall'imprenditore:

- i. **Imprenditore agricolo** – (dal 1942) – Nozione con valore essenzialmente negativo. La sua funzione è, sostanzialmente, quella di restringere l'ambito di applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale. Chi fa parte di questa categoria è esposto alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale. (normativa cambiata con d.lgs.228/2001)

Definito dall'art. 2135 c.c.: **è agricolo** se svolge **un'attività** agricola **essenziale** a cui può essere affiancata anche una attività agricola per **connessione** (o connessa);

Distinguiamo 3 tipologie di attività **agricole essenziali**:

- i. Coltivazione del fondo – ad oggi, si possono far entrare in questa nozione: orticoltura, coltivazioni in serra o in vivai e la floricoltura.
- ii. Silvicoltura - cura del bosco (no il mero sfruttamento del bosco come può essere estrazione, legnami ecc.) ma il rimboschimento, pulizia ecc.
- iii. Allevamento di animali – sia l'allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli, ma anche l'allevamento di cavalli da corsa o di animali di pelliccia (attività "cinotecnica") e allevamento di animali da cortile e, persino, l'apicoltura.

Queste attività, oggi, si intendono come attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animali, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Queste attività, però, hanno subito una profonda rivoluzione dal 1942 ad oggi, a causa del progresso tecnologico che ha coinvolto anche l'agricoltura. Ad oggi si può parlare di una *agricoltura industrializzata* (*pensiamo ai prodotti chimici come concimi ecc. per accrescere produttività della terra*).

Attività non più legate al fattore terra, ma a un ciclo biologico (vegetale o animali; coltivazione o allevamento). Questa trasformazione, fa rientrare all'interno anche le coltivazioni fuori terra (o artificiali) es. funghi e ortaggi svolte al chiuso, in sostanze nutritive o anche viticoltura. (attività agricola).

Pensiamo agli *allevamenti a batteria* (capannoni industriali e con mangimi chimici).

In breve, ad oggi, anche l'attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali.

Attività agricole per connessione (o connesse) → Possiamo vedere 2 categorie (che sono variate rispetto alle precedenti, art. 2135):

- a) Le attività dirette alla *manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente* da un'attività agricola essenziale, nell'ambito delle quali deve esserci necessariamente una connessione sia soggettiva che oggettiva (*cioè sappiamo che sono attività che non vengono svolte non in modo autonomo, per cui la connessione mi richiede che al svolgere dell'attività connessa sia lo stesso soggetto che svolge l'attività agricola essenziale*).

- b) Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

Connessione oggettiva → l'attività connessa deve essere svolta **prevalentemente** con i beni e i prodotti **dell'attività agricola essenziale**.

Es. imprenditore agricolo che coltiva viti; sicuramente è un imprenditore agricolo secondo la def. 2082. questo viticoltore potrebbe anche decidere di produrre vino. Questa attività di produzione vino (che guardata da sola potrebbe vedersi come commerciale) rimane attratta alla sfera agricola qualora presenti la connessione oggettiva e soggettiva. La produzione del vino rientra ambito produzione agricola e quindi come imprenditore agricolo che non può diventare commerciale, se e solo se questo vino viene prodotto prevalentemente con l'uva delle sue viti.

Sarà imprenditore commerciale e agricolo, qualora produzione di vino effettuata con la maggior parte dell'uva di un terzo (altro contadino).

Ambito sempre per connessione, vediamo successivamente al 1942 come connessione anche attività di servizi (es. agriturismo) se vengono svolti prevalentemente con attività agricola, cioè prodotti dalla stessa persona. (+ ambito regionale, dipende dalla zona in cui 'è esercitata, legislazione specifica).

Le condizioni ancora ad oggi **necessarie** sono due:

Il soggetto che esercita un'attività commerciale sia già qualificabile imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa (**Connessione soggettiva**).

La qualifica di impr. Agricolo la si può anche estendere alle *cooperative di imprenditori agricoli* ed ai loro consorzi quando utilizzano *prevalentemente* prodotti dei soci.

La connessione soggettiva però non basta, ed è necessaria anche una *connessione oggettiva* fra le due attività.

In breve, **è sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull'attività agricola essenziale.**

- ii. **Imprenditore commerciale** – def. art. 2195 c.c. → E' destinatario di un'ampia ed articolata disciplina fondata sull'obbligo di iscrizione nel *registro delle imprese*, sull'obbligo di tenuta delle *scritture contabili*, sull'assoggettamento al *fallimento* e alle altre procedure concorsuali.
- Dal punto di vista pratico, così ampia questa categoria che può andare a comprendere **tutti coloro che non** sono agricoli.
- Dall'art. si individua che **è imprenditore commerciale colui che svolge una delle seguenti attività (5 attiv.):**
- i. **Attività industriale rivolta alla produzione di beni e servizi; beni diversi da quelli agricoli**, imprese industriali in senso ampio (es. automobilistiche, ecc.)
 - ii. **Attività intermedia nella circolazione dei beni** – io non produco beni/servizi, ma faccio da **intermediario** nella circolazione tra chi lo produce e chi lo richiede; lo compro e vendo (serie di operazioni di scambio).
 - iii. **Attività bancaria o assicurativa** – potrebbe essere considerato intermediario nella cat. Il ma viene specificata ugualmente questa categoria.
Impresa bancaria che ha come oggetto tipico la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito (intermediazione).
 - iv. **Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria** -
 - v. **Attività ausiliarie delle precedenti** – qualunque cosa che vada a sopportare, che si avvicini a una delle attività precedenti. (possiamo farci rientrare le imprese di agenzia, intermediazione, spedizione ecc.)